Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 maggio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(3890)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Modificazione alla composizione della commissione medica provinciale di Nuoro incaricata dell'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Nuoro;

Esaminata la proposta del medico provinciale f.f. di Nuoro di cui alla lettera n. 6566 del 20 ottobre 1974;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Nuoro risulta composta dei seguenti membri:

medico provinciale;

medico titolare della prima condotta di Nuoro;

medico titolare della seconda condotta di Nuoro.

In caso d'impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte da rispettivi sostituti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974
Registro n. 15 Trasporti, foglio n. 43

(3708)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Casteggio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della frazione di Mairano e viciniori, comune di Casteggio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casteggio;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Casteggio e dalla sig.ra Gianfranca Montagna in Goggi, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro panoramico di notevole bellezza, caratterizzata dalla zona collinare dell'Oltrepò pavese, con episodi di ricca vegetazione di essenze pregiate (sequoie, olmi, magnolie, ecc.); e perchè le vecchie costruzioni che vi sorgono costituiscono caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, composto con amistà fra l'espressione del lavoro dell'uomo e quello della natura;

Decreta:

La zona della frazione Mairano sita nel territorio del comune di Casteggio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord dalla strada vicinale degli Altinazzi, in tutto il suo percorso fra la strada dal cimitero di Mairano alla statale n. 10, e il confine comunale con Corvino San Quirico;

a est il confine suddetto fino all'incrocio con la strada vicinale della Montanara;

a sud il bordo meridionale della vicinale della Montanara, per andare poi verso sud lungo il margine orientale delle particelle 129-*b*, 132-*c*, 259 e 150 del foglio catastale n. 16; i bordi meridionali delle particelle dello stesso foglio 150, 145-*c*, 144-*b*, 211-*b*, 246, 231, 84 e 197 fino all'incontro con la strada vicinale delle Moglie, che segue fino al limite ovest della particella 156;

a ovest della frazione Borgoratto i limiti ovest delle particelle 156 e 150 per poi seguire la strada vicinale del Mombrione e poi la comunale per Mairano, e i bordi ovest e nord delle particelle del foglio n. 10, 127, 455, 121, 120 e 118, per seguire poi il bordo ovest della strada comunale dal cimitero di Mairano alla statale Padana n. 10 fino all'incrocio con la vicinale degli Altinazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Casteggio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Verbale dell'adunanza del giorno 10 *novembre* 1972

Alle ore 10 di venerdì 10 novembre 1972, in una sala della sede dell'amministrazione provinciale di Pavia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, a seguito della convocazione fatta dal presidente attraverso lettera del 16 ottobre 1972, diretta a tutti i membri e dai sindaci dei tre comuni interessati nelle proposte elencate all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

L'ordine del giorno in discussione è il seguente:

1) CASTEGGIO: proposta di vincolo della zona di Pistornile e di Mairano;

(*Omissis*).

Presente il sindaco di Casteggio, geom. Renzo Guarnaschelli, il presidente propone alla commissione il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, alle zone del comune di Casteggio, così come appresso delimitate, a causa del loro notevole interesse pubblico:

(*Omissis*).

a) zona del Pistornile e della parte alta dell'abitato, così delimitata:

(*Omissis*).

b) zona della frazione di Mairano così delimitata:

a nord della strada vicinale degli Altinazzi, in tutto il suo percorso fra la strada dal cimitero di Mairano alla statale n. 10, e il confine comunale con Corvino San Quirico;

a est il confine suddetto fino all'incrocio con la strada vicinale della Montanara;

a sud il bordo meridionale della vicinale della Montanara, per andare poi verso sud lungo il margine orientale delle particelle 129-*b*, 132-*c*, 259 e 150 del foglio catastale n. 16; i bordi meridionali delle particelle dello stesso foglio 150, 145-*c*, 144-*b*, 211-*b*, 246, 231, 84 e 197 fino all'incontro con la strada vicinale delle Moglie, che segue fino al limite ovest della particella 156;

a ovest della frazione Borgoratto i limiti ovest delle particelle 156 e 150 per poi seguire la strada vicinale del Mombrione e poi la comunale per Mairano, e i bordi ovest e nord delle particelle del foglio n. 10, 127, 455, 121, 120 e 118, per seguire poi il bordo ovest della strada comunale dal cimitero di Mairano alla statale Padana n. 10 fino all'incrocio con la vicinale degli Altinazzi.

(*Omissis*).

La zona indicata in b), della frazione di Mairano e viciniori, costituisce un quadro panoramico di notevole bellezza, caratteristica della zona collinare dell'Oltrepò pavese, con episodi di ricca vegetazione di essenze pregiate (sequoie, olmi, magnolie, ecc.); e perché le vecchie costruzioni che vi sorgono costituiscono caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, composto con amistà fra l'espressione del lavoro dell'uomo e quello della natura.

Il sindaco osserva che la zona delimitata gli sembra eccessiva.

(*Omissis*).

2) la proposta di vincolo della frazione Mairano e viciniori, con l'astensione del sindaco, viene approvata da tutti gli altri presenti.

(*Omissis*).

(3640)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di un trinciato di fabbricazione olandese e radiazione della stessa marca di provenienza inglese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, che modifica le tabelle allegate *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento di una marca di trinciato olandese nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *B* al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, nonchè alla radiazione della stessa marca di provenienza inglese;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *B* al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, la seguente marca di trinciato estero è inquadrato al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Provenienza Olanda (20 scatole da gr 50) Erinmore Mixture: Lit. 25.000 il kg reale.

Art. 2.

La seguente marca di prodotto estero è radiata dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati in Italia:

Trinciato inglese: Erinmore Mixture.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1975
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 188

(3451)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Autorizzazione alla società Revicont fiduciaria S.p.a., in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società Revicont fiduciaria S.p.a., con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società Revicont fiduciaria S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(3470)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Autorizzazione alla società « Gestioni mobiliari - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Gestioni mobiliari - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Gestioni mobiliari - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(3471)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971, registro n. 10, foglio n. 88;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Massa Carrara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ragusa dott. Alberto Maria, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mazzocca geom. capo Mariano, rappresentante del genio civile;

Costi Marco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bertini dott. Ranieri, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Della Maggesa Luciano, Lucchini Mario, Cordiviola Piero, Basteri Pier Paolo, Boni Claudio, Borghetti Lorenzo e Biggi Andrea, rappresentanti dei lavoratori;

De Sensi dott. Franco, Evangelisti Emilio, Del Carratore rag. Roberto e Gargioli rag. Ennio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pippo geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 189;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Perugia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ursini dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Lorenzetti geom. Elio, rappresentante del genio civile;

Damiani dott. Adriano, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giansanti prof. Carlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Micheletti Walter, Brusconi Nello, Meoni Franco, Pomini Roberto, Fetriconi Lamberto, Pero Nulli Ottavio e Marziali Luciano, rappresentanti dei lavoratori;

Dell'Omo dott. Biagino, Mugnaini dott. Remigio, Cicereale Floriano e Supini rag. Danilo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Federici Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 201;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Benevento presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Mirabella dott. Giulio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Frattolillo geom. capo Francesco, rappresentante del genio civile;

Orlando cav. ins. Raffaele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Villani per. agr. Carminantonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ciucci Antonio, Longobardi Antimo, Bruno Antonio, Tretola dott. Michele, Nuzzolo Costantino, Falzarano Stefano e Moscatiello Umberto, rappresentanti dei lavoratori;

Ievolella dott. Gaetano, Alviggi Antonio, Sibilio ing. Luciano e De Toma cav. Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Siciliano Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro: Toros

(3576)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 210;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Brindisi presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Cammarata dott. Vincenzo, direttore reggente dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Tota dott. ing. Pasquale, rappresentante del genio civile;

De Giorgio gr. uff. Vitantonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Amorella dott. Italo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Maria Cosimo, Giaffreda Giuseppe, Varsi Leo, D'Aluisio Antonio, Ostuni Cosimo, Barretta Ferdinando e Acquaviva Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Rinaldi Rosario, Ciccolella dott. Antonio, Casini dott. Antonio e Spanò rag. Elio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cirasino per. agr. Donato, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: Toros

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », che avrà luogo a Bologna dal 19 al 23 novembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1975

p. *Il Ministro*: Carenini

(3707)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Edicos - Salone dell'editoria e delle comunicazioni sociali », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Edicos - Salone dell'editoria e delle comunicazioni sociali », che avrà luogo a Napoli dal 31 ottobre al 4 novembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3659)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale di coniglicoltura », in Erba.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale di coniglicoltura », che avrà luogo a Erba (Como) dal 5 all'8 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3658)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana Smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana Smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana Smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3682)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1975.

Sostituzione di un membro della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visti i propri decreti 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110; 19 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1973, n. 200; 21 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1974, n. 328, concernenti la composizione della suddetta commissione;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Claudio Galdi, segretario principale del Ministero del commercio con l'estero, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Arbolino, segretario del Ministero del commercio con l'estero, entra a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, in sostituzione del sig. Claudio Galdi, e cessa dall'incarico di membro supplente dei rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero in seno alla commissione di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Ministro: DE MITA

(3593)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », che avrà luogo a Bari dall'11 al 19 ottobre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3654)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIV Mostre avicunicole internazionali - Mav », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Mostre avicunicole internazionali - Mav », che avrà luogo a Padova dal 5 all'8 dicembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto 28 gennaio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la lettera n. 2739 del 21 aprile 1975 con la quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seguito del decesso del dott. Nicola Resta, membro del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ha designato a sostituirlo l'ing. Fulvio Conti, segnalato dalla Confederazione generale dell'industria;

Decreta:

L'ing. Fulvio Conti entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Nicola Resta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1975

Il Ministro: DE MITA

(3502)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tis Andreae Tirrena, in Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tis Andreae Tirrena, con sede in Cosenza, con effetto dal 1° giugno 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tis Andreae Tirrena, con sede in Cosenza, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3680)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tis Andreae Tirrena, in Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tis Andreae Tirrena, con sede in Cosenza, con effetto dal 1° giugno 1974;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tis Andreae Tirrena, con sede in Cosenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3681)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974, 16 luglio 1974, 9 novembre 1974 e 5 febbraio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3683)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 maggio 1975:

Festa Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Salerno, è trasferito nel comune di Vallo della Lucania, distretto notarile di Salerno.

Cunzolo Giuseppe, notaio residente nel comune di Fisciano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno.

Clericò Luciano, notaio residente nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia.

Mauro Luigi, notaio residente nel comune di San Chirico Raparo, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Maratea, stesso distretto.

Acquaticci Giulio, notaio residente nel comune di Macerata, è trasferito nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno.

(3758)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sabaudia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 13 marzo 1975, n. 8/405, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del terreno per complessivi mq 2230, sito in comune di Sabaudia, e distinto nel catasto dello stesso comune al foglio 59 particelle 60, 62, 58, 61 parte.

(3507)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1975, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.868.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2431/M)

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1975, il comune di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2424/M)

Autorizzazione al comune di Isola di Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1975, il comune di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2425/M)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1975, il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2426/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1975, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 505.124.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2427/M)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1975, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2428/M)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1975, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.056.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2429/M)

Autorizzazione al comune di Morino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1975, il comune di Morino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2430/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

498° Elenco di provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 18 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 5 Industria, foglio n. 197, con il quale la concessione di amianto denominata «Dosso Franscia», in Lanzada (Sondrio), di cui è titolare la S.p.a. Serpentino d'Italia in base al decreto ministeriale 31 ottobre 1958, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 6 novembre 1974, alla S.p.a. Nuova Serpentino d'Italia, in Sondrio.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 5 Industria, foglio n. 196, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. S.O.N. - Società ossigeno Napoli S.p.a., in Napoli, alla concessione della miniera di anidride carbonica denominata «S. Benedetto», in territorio dei comuni di Ailano, Pratella e Raviscanina (Caserta).

Decreto ministeriale 3 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 5 Industria, foglio n. 200, con il quale alla Società accomandita lavori edili stradali - S.A.L.E.S., in Livorno, è rilasciata la concessione di ferro, stagno, manganese, scorie ferrifere e terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C, denominata «Monte Valerio», in Campiglia Marittima (Livorno), per la durata di anni venti a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Decreto ministeriale 3 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 5 Industria, foglio n. 199, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia dell'amministrazione comunale di Auronzo alla concessione di piombo e zinco denominata «Argentiera», in Auronzo (Belluno).

Decreto ministeriale 4 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 5 Industria, foglio n. 198, con il quale, respinta l'opposizione del comune di Lucoli, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società mineraria italiana, in Roma, alla concessione mineraria di bauxite denominata «Laghetto di Vallefredda», in territorio dei comuni di L'Aquila e Lucoli (L'Aquila).

Decreto ministeriale 5 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1975, registro n. 3 Industria, foglio n. 45, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del comune di Auronzo alla concessione mineraria di piombo e zinco, denominata «Piandabarco», in Auronzo (Belluno).

Deliberazione della giunta regionale veneta 20 dicembre 1974, n. 7610/5587 - Rigetto della domanda della ditta Crestani Emilio diretta ad ottenere il rinnovo della concessione della sorgente di acqua minerale denominata «S. Giorgio», ricadente in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), già rilasciata alla ditta stessa per la durata di anni dieci, con decreto prefettizio 23 agosto 1957.

(3505)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 169, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 25 agosto 1973 dalla ditta Francesco Bruno Barillaro, contro il decreto del Ministro per i lavori pubblici 15 maggio 1970 è stato respinto.

(3643)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 249, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 21 febbraio 1969 dal sig. Piccoli Edmondo Cesare, avverso il decreto ministeriale n. 640-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3737)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 237, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dalla signora Della Negra Ida nata Paschini, avverso il decreto ministeriale n. 8832-*B* del 9 giugno 1969 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3738)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pratovecchio

Con deliberazione della giunta regionale 3 aprile 1975, n. 2622, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pratovecchio (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3619)

Approvazione del piano di zona del comune di Chitignano

Con deliberazioni della giunta regionale 7 aprile 1975, n. 3024, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Chitignano (Arezzo), località «Le Ripe», ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3620)

Approvazione del piano di zona del comune di Pietrasanta

Con deliberazione della giunta regionale 3 aprile 1975, n. 2843, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Pietrasanta (Lucca), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3621)

Approvazione del piano di zona del comune di Certaldo

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 351, è stato approvato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi, adottato dal comune di Certaldo (Firenze).

(3622)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale 26 marzo 1975, n. 2460, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale per la zona Puglia e Pugliola, determinazioni finali, del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3623)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 febbraio 1975 dal sig. Arpadžić Muhamed, nato a Mostar (Jugoslavia) il 15 maggio 1913 residente a Trieste in Salita di Contovello, 59/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Arpadi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Arpadžić Muhamed è ridotto nella forma italiana di Arpadi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 aprile 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(3746)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Corsi di studi per aspiranti segretari comunali istituiti per l'anno accademico 1975-76 presso le Università di Roma, Torino, Bologna, Napoli, Palermo, Cagliari, Verona e Bari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto pari data concernente l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1975-76 sono istituiti i seguenti corsi di studio per aspiranti segretari comunali:

1) Roma, Università internazionale degli studi « Pro Deo », posti n. 100;

2) Torino, Università statale, posti n. 50;

3) Bologna, Università statale, posti n. 50;

4) Napoli, Università statale, posti n. 50;

5) Palermo, Università statale, posti n. 50;

6) Cagliari, Università statale, posti n. 50;

7) Verona, Università statale, posti n. 50;

8) Bari, Università statale, posti n. 50.

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti ai concorsi ed alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonché in un periodo di tirocinio della durata di quaranta giorni presso comuni.

I corsi avranno inizio il 5 novembre 1975. Il tirocinio verrà espletato nei successivi mesi di maggio e giugno.

Gli esami finali dei corsi avranno luogo nella terza decade di giugno.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiranno entro il 31 marzo 1976;

2) alla data del presente decreto non abbiano superato il 30° anno di età;

3) non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1975-76;

4) abbiano conseguito o conseguiranno nella sessione estiva dell'anno accademico in corso il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile o che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione tenendo conto, per ognuno, della votazione riportata nel diploma di laurea, degli altri titoli eventualmente esibiti e della attitudine alla carriera di segretario comunale risultante dalla documentazione acquisita.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi sarà disposta in base alla graduatoria tenuto conto della provincia di residenza di ciascuno.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno dev'essere presentata alla prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, *entro il perentorio termine del 15 giugno* 1975.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio. Gli aspiranti che prevedono di conseguire il diploma di laurea nella sessione estiva dell'anno accademico in corso potranno presentare il certificato entro il termine massimo del 15 agosto 1975. Tale riserva dovrà essere esplicitamente espressa nella domanda;

2) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

4) certificato di residenza in data non anteriore a quella del presente decreto;

5) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo. Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1975-76;

di non prestare comunque ed a qualsiasi titolo la propria opera, ancorché non retribuita, presso enti pubblici o privati;

di essere in possesso della cittadinanza italiana.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, che oltrepassino i tre giorni e le assenze, anche giustificate, protrattesi nell'anno accademico per venti giorni consecutivi o per più di trenta giorni non consecutivi, comportano la esclusione dal corso.

Saranno inoltre esclusi dal corso, su proposta del consiglio dei docenti, gli allievi che non dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di trarre sufficiente profitto.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 150.000 (centocinquantamila) mensili, ridotta a L. 100.000 mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo di tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su attestazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato, al termine del corso, appositi esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 8/10, riceveranno un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 4 maggio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3841)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a cento posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dello art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo Stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1974;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio delle stazioni meteo dell'Aeronautica militare di procedere al reclutamento di operai mediante pubblico concorso, utilizzando parte delle vacanze disponibili nel ruolo dei servizi generali della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cento posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa per le sottonotate sedi:

Sede	Numero dei posti a concorso
Albenga (Savona)	2
Alghero (Sassari)	2
Ancona	2
Arezzo	1
Bari	2
Bergamo	2
Bologna	4
Bolzano	2
Bonifati (Cosenza)	1
Brindisi	2
Calopezzati (Cosenza)	2
Capodichino (Napoli)	2
Capo Palinuro (Salerno)	1
Civitavecchia (Roma)	1
Comiso (Ragusa)	1
Crotone (Catanzaro)	1
Dobbiaco (Bolzano)	1
Elmas (Cagliari)	3
Enna	1
Falconara (Ancona)	1
Ferrara	1
Firenze Peretola	1
Fiumicino (Roma)	3
Frontone (Pesaro)	1
Gela (Caltanissetta)	1
Genova Sestri	3
Grottaglie (Taranto)	1
Lampedusa (Agrigento)	2
Linate (Milano)	3
Macerata	1
Malpensa (Milano)	3
Messina	2
Olbia (Sassari)	3
Palermo B.F.	1
Palermo P.R.	1
Pantelleria (Trapani)	1
Parma	2
Perugia	1
Pescara	2
Ponza (Latina)	3
Potenza	2
Radicofani (Siena)	1
Rieti	2
Rifredo Mugello (Firenze)	1
Roma	5
Sassofeltrio (Pesaro)	1
Siena	1
Tarvisio (Udine)	1
Termoli (Campobasso)	1
Torino Caselle	3
Trieste	2
Udine Campoformido	1
Venezia	4
Vibo Valentina (Catanzaro)	1
Vigna di Valle (Roma)	3
Volterra (Pisa)	1

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovrano dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56. lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1 - *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente al a data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché complessivamente non superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o alla guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.
Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie referenziali (invalidi di guerra, invalidi civili, di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n 482;

b) se siano in possesso di alcuni dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.
Dispersione di comunicazione

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.
Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 8.
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Riserva di posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 10.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui all'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio della licenza elementare, rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro o non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti non debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operaio dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedono.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1974

p. *Il Ministro*: BRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 133

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica, viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1975.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per cento posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non mensioni della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio);

9) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . in qualità di . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

Data, . . .

Firma

. . .

(visto per l'autentica della firma)

. . . .

ALLEGATO B

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1. . . . .

Cognome e nome — Data di nascita

. . . .

Indirizzo

. . . .

Cap — Comune

2. . . . .

Provincia — (Sigla della provincia)

(3748)

REGIONE CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 403 del 18 marzo 1975 con il quale il dott. La Vitola Francesco è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Mileto ed uniti;

Vista l'istanza presentata in data 14 corrente con la quale il dott. La Vitola comunica di rinunciare alla condotta di cui sopra;

Considerato che occorre procedere alla nomina del concorrente dott. Pentimalli Francesco Antonio che segue in graduatoria in sostituzione del dott. La Vitola, rinunciatario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 403 del 18 marzo 1975, il dott. Pentimalli Francesco Antonio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Mileto ed uniti in sostituzione del dott. La Vitola Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ente regione e del comune di Mileto.

Catanzaro, addì 19 aprile 1975

Il presidente: FERRARA

(3646)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 46/75 in data 9 gennaio 1975, con il quale si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1970;

Vista la nota n. 721 in data 13 marzo 1975 con la quale il sindaco di Ormea comunicava la rinuncia del dott. Laudani Nicolò per il consorzio veterinario di Ormea, Briga Alta, Alto, Caprauna;

Viste le dichiarazioni di rinuncia del dott. Viassone Giovanni e del dott. Olivero Fernando per il consorzio veterinario sopra citato;

Tenute presenti le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Decreta:

Il dott. Occelli Giovanni è dichiarato vincitore del consorzio veterinario di Ormea, Briga Alta, Alto, Caprauna.

L'amministrazione di tale consorzio veterinario, scaduto il termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del veterinario precitato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo, dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo e del comune interessato.

Cuneo, addì 28 aprile 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(3647)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751230)